

## INTEGRAZIONE 1 Convocazioni

- 1 Le adunanze degli organi sono legalmente notificate mediante affissione all'albo della Scuola.
  - 2 Il presidente dell'organo invia un messaggio di posta elettronica ai membri a titolo di ulteriore promemoria.
- 

## INTEGRAZIONE 2 Calendario Accademico

- 1 L'anno accademico ha inizio il primo novembre. Su deliberazione del Senato Accademico può essere decisa ogni anno la modifica dell'inizio dell'attività didattica.
- 

## INTEGRAZIONE 3 Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. L'Università può accendere un'assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività amministrativo-contabile relativa ai componenti degli organi di governo.  
Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce i limiti e le modalità di detta copertura assicurativa.
  2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il Regolamento dovrà comunque prevedere l'obbligo, da parte dell'amministrazione, di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
- 

## INTEGRAZIONE 4 Art. 11 – *Attribuzioni del Rettore*

- 8) esercita il potere disciplinare nei confronti di docenti e studenti
- 

## INTEGRAZIONE 5 Art. 30 – *Attribuzioni delle Scuole*

Tra il comma 5 e 6 inserire:

La Scuola può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi. Le norme per il funzionamento delle commissioni sono precisate nel Regolamento della Scuola.

---

## INTEGRAZIONE 6 Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. Nel caso di invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando strutture e mezzi finanziari comunque forniti dall'Università, l'Università stessa disciplina attraverso apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, i conseguenti diritti e doveri nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in tema di invenzioni e brevetti.
  2. Il medesimo regolamento disciplinerà i diritti e doveri conseguenti alle invenzioni che siano il risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
- 

## INTEGRAZIONE 7 Difensore degli Studenti

1. È istituito il Difensore degli Studenti dell'Ateneo.
  2. Il Difensore è nominato dal Rettore, su designazione del Consiglio degli Studenti sentito il Senato Accademico, tra persone di comprovata competenza professionale per un periodo di tre anni accademici, rinnovabile immediatamente per una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.
  3. Il Difensore degli Studenti è a disposizione di questi per assisterli nell'esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Il Difensore ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al Rettore, che in relazione al caso concreto adotta gli atti di competenza.  
Gli studenti che si rivolgono al Difensore hanno diritto, a loro richiesta, all'anonimato e i loro nomi, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, sono esclusi dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 

## INTEGRAZIONE 8 Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti del collegio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardino direttamente la loro persona o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4. I verbali delle adunanze degli organi sono sempre trasmessi per via informatica a tutti i membri aventi diritto in tempo per l'approvazione nella seduta successiva e rimangono depositati presso la sede dell'organo a disposizione di chi ne faccia legittima richiesta.
5. I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici, sarà cura di questi predisporre un Albo elettronico pubblicamente accessibile dove essi vengano messi a disposizione.

---

EMENDAMENTO 1    Art. 26 – *Il Consiglio degli studenti*

1. Il Consiglio degli studenti è composto da quaranta studenti in rappresentanza di tutte le Scuole.
2. Formula proposte ed esprime pareri per migliorare la qualità dell'attività didattica e dei servizi agli studenti.
3. Predispone annualmente una relazione e la trasmette agli organi di governo dell'Ateneo e al Nucleo di Valutazione.

Sostituito dal testo:

1. Il Consiglio degli Studenti è organo collegiale di rappresentanza degli Studenti; ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
  - a) Sono membri del Consiglio quaranta studenti in rappresentanza di tutte le Scuole;
  - b) Il numero di rappresentanti delle varie Scuole è uguale.
2. Il Consiglio degli Studenti elegge al proprio interno il Presidente e una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento
3. Il Consiglio degli Studenti:
  - a) designa il Difensore degli Studenti;
  - b) adotta, in conformità ai regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
  - c) esprime parere obbligatorio su:
    - 1) per le parti di competenza, il Regolamento generale di Ateneo e il Codice deontologico;
    - 2) il Regolamento delle attività formative autogestite dagli studenti, il Regolamento didattico di Ateneo e i Regolamenti delle strutture didattiche;
    - 3) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
    - 4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
    - 5) gli interventi atti ad assicurare un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica, in particolare sul numero di iscritti a ciascun corso.
  - d) Propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero; formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attività autogestite.
  - e) Esprime pareri sulle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio.
  - f) Elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
4. I pareri obbligatori si considerano acquisiti se non espressi entro 20 giorni.
5. Su tutte le proposte e sui pareri espressi dal Consiglio Studentesco gli organi dell'Università sono tenuti a fornire risposta scritta.
6. Il Consiglio Studentesco inoltre promuove e cura i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei.
7. L'Università, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio e con quanto espressamente previsto nel bilancio stesso, garantisce al Consiglio Studentesco le risorse necessarie all'espletamento dei propri compiti.

---

EMENDAMENTO 2    Art. 34 – *Il Consiglio della Scuola: composizione e attribuzioni*

1. Il Consiglio della Scuola è composto dal Preside, dal Vicepreside, dai Direttori dei Dipartimenti, da uno o più docenti di ciascuno dei Dipartimenti appartenenti alla Scuola, secondo il regolamento della Scuola stessa, dal segretario amministrativo, nonché **da una** rappresentanza degli studenti, ivi inclusi i dottorandi e gli specializzandi, del personale tecnico-amministrativo, e da un rappresentante della sua struttura bibliotecaria.

Emendare come segue:

[...]dal segretario amministrativo, nonché **dai** rappresentanti degli studenti, ivi inclusi i dottorandi e gli specializzandi, del personale tecnico-amministrativo, e da un rappresentante della sua struttura bibliotecaria.

E integrare come segue:

3. Durante le votazioni concernenti la chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, nonché quelle concernenti le persone dei docenti, non hanno diritto di voto i membri del Consiglio che appartengono alla fascia corrispondente e a quelle inferiori.

---

EMENDAMENTO 3    Art. 40 – *Il Consiglio del Dipartimento: composizione*

1. Il Consiglio del Dipartimento è composto dai docenti di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dal segretario amministrativo, **da una** rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, **da una** rappresentanza degli studenti, ivi inclusi i dottorandi e gli specializzandi, e da eventuali altre rappresentanze determinate dal regolamento del Dipartimento.

Emendare come segue:

[...]**dai** rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, **dai** rappresentanti degli studenti, ivi inclusi i dottorandi e gli specializzandi, e da eventuali altre rappresentanze determinate dal regolamento del Dipartimento.